

Civile Ord. Sez. 2 Num. 24379 Anno 2019

Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA

Data pubblicazione: 30/09/2019

### **ORDINANZA**

sul ricorso 18660-2015 proposto da:

Bortolozzi Maria Luisa, elettivamente domiciliata in Roma, via Taranto 95, presso lo studio dell'avvocato Mauro Monaco, che la rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

### **contro**

Camisasca Adalberto, Camisasca Tax Service srl già Fidel srl, elettivamente domiciliati in Roma, P.Za Adriana 20, presso lo studio dell'avvocato Antonella Lo Conte, che li rappresenta e difende;

**- controricorrenti -**

avverso la sentenza n. 1184/2015 della Corte d'appello di Roma, depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

349/19

9

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9

**rilevato che:**

-il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 17/7/2015 dall'avvocato Maria Luisa Bortoluzzi a Camisasca Adalberto e a Camisasca Tax Service s.r.l. contro la sentenza n. 1184 emessa dalla Corte d'appello di Roma e depositata il 10/2/2015;

-la corte capitolina aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla stessa Bortoluzzi avverso l'ordinanza ex art. 702 bis. e ss. cod. proc. civ. emessa il 21/10/2014 con cui il tribunale aveva rigettato per difetto di prova la sua domanda di condanna del Camisasca e di Camisasca Tax s.r.l. al pagamento di compensi professionali per l'attività stragiudiziale svolta nell'ambito di alcuni incarichi affidatili;

-la decisione qui impugnata aveva rilevato che l'appello, proposto con ricorso anziché con atto di citazione, era stato passato per la notifica il 3/12/2014 (notifica che era stata effettuata il 10/12/2014) oltre il termine di 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza impugnata;

-la cassazione della sentenza d'appello è chiesta sulla base di un unico motivo cui resiste con tempestivo controricorso Adalberto Camisasca che ha pure depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;

**considerato che:**

-con l'unico motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 702 quater cod. proc. civ., dell'art. 159 comma 3 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost. dovendosi ritenere che, per il principio dell'ultrattività del rito ed atteso che il rito sommario si instaura con ricorso (cfr. art. 702 bis cod. proc. civ.), anche l'appello previsto dall'art. 702 quater cod. proc. civ. doveva proporsi con ricorso, in ossequio anche al principio di conservazione dell'impugnazione;

- il motivo è infondato alla stregua dei consolidati principi affermati in materia che non subiscono la ipotizzata forzatura, , anzi, trovano nella sentenza impugnata puntuale ed argomentata conferma;
- l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702-ter c.p.c. può, infatti, essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge l'adozione del rito sommario per il secondo grado di giudizio;
  - né è possibile, nel caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito, previsto dall'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass.8757/2018);
  - opera, tuttavia,-analogamente a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 2907/2014 in relazione ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, che si introducono con ricorso ai sensi dell'art. 689/1981 come modificato dalla legge n.40/2006 ma prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2011 - la generale sanatoria per cui , ove l'appello sia stato erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte;
  - come peraltro evidenziato nella sentenza sopra richiamata, la giurisprudenza di questa Corte è saldamente orientata nel senso che, dovendosi nel rito ordinario proporre l'appello con citazione, nel caso in cui l'impugnazione sia stata, invece, proposta mediante ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine

perentorio di cui all'articolo 325 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 11657/1998; 23412/2008; 4498/2009; da ultimo, Cass. S.U. n. 21675 e n.22848/2013);

-specularmente, quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione purché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge (cfr. cass. S.U. 4876/1991, 17645/2017; 21161/2011);

- la diversa conclusione adottata in tema di sanatoria dell'impugnazione condominiale nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8491/2011 non inficia la conclusione poiché trova giustificazione nella specificità morfologica e funzionale dell'atto impugnato, delibera di assemblea condominiale, e della relativa opposizione, rispetto alla quale l'imposizione del termine di cui all'articolo 1137 comma 3 cod. civ. risponde ad esigenze di certezza facenti capo al condominio ed attinenti a materia sottratta alla disponibilità delle parti;

- pertanto, tornando ai dubbi prospettati dalla ricorrente anche con riguardo alle asserite incertezze normative e giurisprudenziali, la doglianza non appare fondata poiché la corte d'appello ha fatto applicazione di un radicato orientamento già affermato dalle Sezioni Unite che la parte ricorrente doveva conoscere (la sentenza Sez. Un. n. 2907/2014 veniva depositata il 10/2/2014 e quindi diversi mesi prima dell'appello proposto con ricorso del 21/11/2014, vedi narrativa della sentenza impugnata);

-conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente



condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidate in dispositivo;

-ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

**P.Q.M.**


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in euro 3200,00 di cui euro 200,00 per spese, 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2019.

Il Presidente

Lorenzo Orilia



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa *Simona Cicardello*